PROVINCIA DI AVELLINO

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio
Servizio Viabilità e Infrastrutture Stradali

Prot. Generale **20890** del **05.05.2025**
(da citare nella corrispondenza)

Servizio Trasporti – Provincia di Avellino	Sede
Comando Gruppo Carabinieri – Avellino	tav24449@pec.carabinieri.it
Questura di Avellino	gab.quest.av@ pecps.poliziadistato.it
Comando Gruppo Carabinieri – Stazione di Ariano Irpino (AV)	tav31611@pec.carabinieri.it
Comando Gruppo Carabinieri – Stazione di Montecalvo I. (AV)	tav23538@pec.carabinieri.it
Comando Polizia Stradale – Avellino	sezpolstrada.av@pecps.poliziadistato.it
Prefettura di AVELLINO	protocollo.prefav@pec.interno.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Avellino	com.avellino@cert.vigilfuoco.it
Comune di Ariano Irpino (AV)	protocollo.arianoirpino@asmepec..it
Comune di Melito Irpino (AV)	protocollo.melitoirpino@asmepec.it
Comune di Montecalvo Irpino (AV)	prot.comunemontecalvoirpino@legalkosmos.com
Gestione Regionale Trasporti Pubblici - Avellino	air@pec.aircampania.it
Emergenza territoriale 118	protocollo@pec.aslavellino.it
Emergenza 118 Avellino	aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it
All' ANAS	anas.campania@postacert.stradeanas.it
Gruppo Ferrovie dello stato italiano	rfi-dpr-dtp.na.utne@pec.rfi.it
RFI S.p.A. referente di progetto	rfi-din-dis.nb@pec.rfi.it
Italferr S.p.A. direzione operativa	dl.ho.italferr@legalmail.it

Oggetto: Divieto di transito agli autoveicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 T sulle:
S.P. Medio Ufita – Tratto Melito Irpino – Montecalvo Irpino (incrocio S.P.n° 283 – Incrocio S.P. n° 287)
Rampe di collegamento S.P. n° 236 - SS n° 90 in tenimento del comune di Ariano Irpino (AV).

ORDINANZA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO VEICOLARE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che le strade provinciali enucleate in oggetto presentano delle vistose ormaie da carico, con deformazioni plasto-viscose e sgretolamenti del manto stradale;
ACCERTATO che tale situazione è determinata unicamente dall'incessante traffico di veicoli pesanti, che percorre quotidianamente le suddette arterie provinciali, diretto verso la costruendo linea ferroviaria;
RITENUTO che a tutela della sicurezza della circolazione, dell'interesse pubblico e della integrità del patrimonio stradale, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale su dette arteria, inibendo il transito ai veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
VISTO gli esiti dei sopralluoghi effettuati dal personale dipendente dell'U.T.P. unitamente a personale e imprese facenti capo a RFI;
VISTA: la nota RFI-VDU.DIN.DICSA.PINB/A0011/P/2025/000324 assunta al protocollo di questo Ente al n° 8278 in data 21/02/2025 con la quale RFI comunicava di aver dato mandato alla ditta appaltatrice l' esecuzione degli interventi per la sistemazione delle strade in argomento;
VISTA: la nota del Comune di Melito Irpino del 18/04/2025 prot. n° 1529 che segnala, tra le altre, il danneggiamento delle strade in oggetto evidenziando pericolo per la pubblica e privata incolumità
VISTA: l' istruttoria del tecnico dell' ambito e del responsabile del responsabile del servizio viabilità;
PRESO atto della necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli tramite l'emissione di ordinanza di divieto di transito le seguenti categorie di mezzi: autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, mezzi speciali, macchine agricole e macchine operatrici, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5T, con l'esclusione dei veicoli autorizzati, in deroga;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento, in attesa dell'attuazione degli interventi di ripristino programmati sugli assi viari;
VISTI gli artt.6,7,46,47,54,56,57 e 58 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30/4/1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.485

O R D I N A

La limitazione della circolazione ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T., sulle seguenti strade:
S.P. Medio Ufita – Tratto Melito Irpino – Montecalvo Irpino (incrocio S.P. n°283 – Incrocio S.P. n° 287)
Rampe di collegamento S.P. n° 236 - SS n°90 in tenimento del comune di Ariano Irpino (AV), in attesa dell'attuazione degli interventi di ripristino programmati sugli assi viari.

1. Sulla suddette strade è altresì consentito il transito ai veicoli preventivamente autorizzati.
2. La Provincia di Avellino provvede a rilasciare, in deroga al presente provvedimento, le seguenti autorizzazioni alla circolazione:
   - di macchine agricole di proprietari di terreni agricoli confinanti con la strada stessa
3. Tali autorizzazioni devono contenere:
   - L'indicazione del periodo di validità, dei giorni e degli orari del trasporto o della circolazione;
4. I titolari o proprietari di autoveicoli delle ditte aventi necessità di transito nella strada in cui vige il divieto di cui alla presente ordinanza sono tenuti a fornire al Provincia di Avellino la sotto elencata documentazione:
   - fotocopia della carta di circolazione aggiornata del veicolo di proprietà per il quale si richiede l'autorizzazione;
   - copia della concessione o autorizzazione del Comune nella quale si evince la persona assegnataria od aggiudicataria dell'esecuzione delle opere pubbliche o private o ogni altro atto che comprovi la legalità ad ottenere l'autorizzazione in deroga;

Sono esclusi dall'osservanza del divieto i veicoli in circolazione per servizio di proprietà:

- Dei Vigili del Fuoco;
- Dei Servizi di pronto soccorso;
- Della Polizia di Stato e della Polizia Locale; Dei Carabinieri;
- Delle Forze armate;
- Della Ditta incaricata alla raccolta e smaltimento rifiuti urbani.

INDICA, quale percorso alternativo:
la S.P. n° 236 e la S.S. n° 90, la S.P. n° 287, la Ex SS 414 e altra viabilità locale.

DISPONE, inoltre:

- che le forze dell' ordine e la polizia locale effettuino controlli circa il rispetto delle condizioni contemplate nella presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia notificata agli enti interessati ed affissa in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Che il centro di Grottaminarda provveda all' opposizione della segnaletica regolamentare prevista dalle vigenti norme del codice stradale

RENDE NOTO

Che la presente Ordinanza emanata ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del Codice della Strada.
Gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica e dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente
Arch. Giuseppina Cerchia